

NOTE DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 11/11/2021

Il testo di recente approvato ha lo scopo di dettare le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti con l'approvazione di apposito Allegato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Con questo decreto l'obiettivo è quello di offrire al cittadino e all'impresa un'interfaccia unica a prescindere dalla suddivisione delle competenze tra le diverse amministrazioni.

Con le regole tecniche, contenute nel provvedimento, si vogliono rendere pienamente compatibili con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, le informazioni e i servizi dei diversi sportelli unici per le attività produttive. In questa maniera ogni ente preposto al rilascio del proprio parere potrà utilizzare un unico riferimento di istanza collocandolo all'interno di quanto presentato al SUAP; tale aspetto consentirà di avere un continuo aggiornamento sulla pratica provvedendo ad integrare/monitorare in qualunque istante i vari percorsi necessari all'avvio dell'attività.

Per il mio parere è necessario che ogni ente preposto al rilascio del parere si adegui a tale registro informatizzato, in maniera tale che il SUAP diventi l'ente di raccordo tra PA, cittadino/impresa e per alcuni aspetti il professionista.

Per quanto concerne l'art. 17 dell'allegato "malfunzionamento dei sistemi informatici e gestione di allegati voluminosi" non ci sono cambiamenti rispetto a quanto in precedenza in quanto si rimanda all'art. 8 Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Art. 8

Procedure d'emergenza e gestione di allegati voluminosi

1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente è autorizzato a

utilizzare le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta.

3. Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, l'utente può presentare l'allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico, firmato digitalmente. In ogni caso, la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata al SUAP.

4. Sul portale www.impresainungiorno.gov.it sono pubblicate le specifiche tecniche relative ai documenti di cui al comma 3.

A questo punto non resta altro che vedere via via lo sviluppo da parte dei vari SUAP comunali dei rapporti con i Vari enti preposti e conseguentemente valutare il rapporto tra PA e cittadino/impresa in materia di snellimento delle procedure.

Firenze, 12 dicembre 2021

REFERENTE SUAP PER IL COLLEGIO

Geom. Mauro MASINI